

125-25 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 125/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da ZAHHAF FATIMA (nata a Safi -Marocco- il 26-7-1973 e residente in Rivalta sul Mincio – Rodigo, via Papa Paolo VI, 4; C.F.: ZHHFTM73L66Z330D), ai sensi dell'art. 67 CCI;
- visto l'art. 56 del decreto legislativo n. 136/2024;
- rilevato che la ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;
- ritenuto che la proposta e il piano siano ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che la ricorrente è lavoratrice dipendente e rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto oggetto del piano sono esclusivamente i debiti non contratti per la gestione dell'impresa (mai da essa esercitata) e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale è irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso;
- ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

P.T.M.

- dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da ZAHHAF FATIMA (nata a Safi -Marocco- il 26-7-1973 e residente in Rivalta sul Mincio – Rodigo, via Papa Paolo VI, 4; C.F.: ZHHFTM73L66Z330D) è ammissibile;

- prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

- dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori e vieta il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

- riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentito il debitore).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 24 ottobre 2025.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi

